



COMUNE DI GOLFO ARANCI
(Provincia di Sassari)

***Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria.***

Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 20.04.2021

Modificato con Delibera di C.C. n. 36 del 07.06.2021

Modificato con Delibera di C.C. n. 13 del 24.03.2022

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

Articolo 1bis - Ufficio comunale competente e Procedimenti

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 – Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.

Articolo 5 – Autorizzazioni.

Articolo 6 - Domanda-Validità -Rinnovo-Revoca-Decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 7 - Anticipata rimozione.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.

Articolo 10 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.

Articolo 11 - Presupposto del canone.

Articolo 12 - Soggetto passivo.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone.

Articolo 14 - Definizione di insegna d'esercizio.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.

Articolo 16 – Dichiarazione.

Articolo 17 - Pagamento del canone.

Articolo 18 - Rimborsi.

Articolo 19 – Accertamento.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari.

Articolo 22 - Riduzioni.

Articolo 23 - Esenzioni.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette.

Articolo 27 - Comunicazioni istituzionali.

Articolo 28 - Comunicazioni prive di rilevanza economica.

Articolo 29 - Modalità delle pubbliche affissioni.

Articolo 30 - Canone sulle pubbliche affissioni.

Articolo 31 - Materiale pubblicitario abusivo.

Articolo 32 - Riduzione del canone.

Articolo 33 - Esenzione dal canone pubbliche affissioni.

Articolo 34 - Pagamento del canone.

Articolo 35 - Sanzioni e indennità.

Articolo 35bis - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.

Articolo 35ter - Norme transitorie e di rinvio.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Articolo 36 - Definizioni e disposizioni generali.

Articolo 37 - Presupposto del canone.

Articolo 38 - Soggetto obbligato.

Articolo 39 - Istanze per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 40 - Tipi di occupazione.

Articolo 41 - Occupazioni occasionali.

Articolo 42 - Occupazioni di urgenza.

Articolo 43 - Contenuto e rilascio della Concessione.

Articolo 44 - Titolarità della concessione e subentro.

Articolo 45 - Rinnovo, proroga e disdetta.

Articolo 46 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.

Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione.

Articolo 48 - Occupazioni abusive.

CAPO V - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 49 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone per le occupazioni di suolo pubblico.

Articolo 50 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.

Articolo 51 - Determinazione delle tariffe annuali.

Articolo 52 - Determinazione delle tariffe giornaliere.

Articolo 53 - Determinazione canone occupazione.

Articolo 54 - Occupazioni non soggette a canone.

Articolo 55 - Commisurazione del canone per le occupazioni particolari.

Articolo 56 – Riduzioni ed esenzioni del canone.

Articolo 57 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

Articolo 58 - Modalità e termini per il pagamento del canone di occupazione.

Articolo 59 - Accertamenti - recupero canone.

Articolo 60 - Sanzioni e indennità.

Articolo 61 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.

Articolo 62 - Autotutela.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone di occupazione.

Articolo 64 - Riscossione coattiva.

CAPO VI – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.

Articolo 65 - Passi carrabili e accessi a raso.

Articolo 66 - Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti.

Articolo 67 - Occupazioni con impianti di ricarica di veicoli elettrici.

Articolo 68 - Manifestazioni ed eventi.

Articolo 69 - Attività di propaganda elettorale.

Articolo 70 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza.

Articolo 71 - Occupazione per comizi e raccolta firme e associazioni onlus.

Articolo 72 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche.

Articolo 73 - Occupazione dello spettacolo viaggiante.

Articolo 73bis – Ubicazione e periodi.

Articolo 73ter – Domanda di rilascio di concessione.

Articolo 73quater – Condizioni per il rilascio della concessione.

Articolo 73quinques – Sanzioni.

Articolo 73sexies – Sospensione e revoca della concessione.

Articolo 74 - Attività artistiche di strada.

Articolo 75 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici.

Articolo 76 - Feste di via.

Articolo 77 - Promozioni Commerciali.

Articolo 78 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni.

Articolo 79 - Occupazioni per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale.

Articolo 80 - Occupazione per commercio itinerante

Articolo 81 - Occupazione con allestimenti e/o dehors

Articolo 81 bis - caratteristiche tecniche dei “dehors” di tipo coperto e modalità di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 81 ter – Procedimento per la richiesta della concessione di suolo pubblico.

Articolo 81 quater – Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico.

Articolo 81 quinquies - Termini di validità della concessione.

Articolo 81 sexies - Revoca e sospensione della concessione.

Articolo 82 - Occupazione aree antistanti bar e ristoranti.

Articolo 82 bis – Delimitazione delle occupazioni

Articolo 83 - Esposizione merci fuori negozio.

Articolo 84 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.

Articolo 85 - Attività edilizie.

Articolo 86 Occupazioni per cantieri e scavi stradali.

Articolo 87 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità e urgenza.

Articolo 88 - Occupazioni per traslochi.

Articolo 89 - Occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi.

Articolo 90 - Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di comunicazione.

Articolo 91 - Occupazioni per isole ecologiche.

Articolo 92 - Occupazioni di altra natura.

CAPO VII – CONTENZIOSO.

Articolo 93 – Contenzioso

Articolo 94 – Norme transitorie e di rinvio.

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni.

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Golfo Aranci del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi);
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 1 bis – Ufficio comunale competente e Procedimenti.

1. Gli uffici comunali provvedono alla gestione del canone unico di cui al presente regolamento.
2. Le domande relative ad occupazioni per rilascio di passi carrai e permessi per modeste attività edilizia, dovranno essere trasmesse all'ufficio di Polizia Locale.
3. Le altre domande di occupazione del suolo per le quali è previsto il rilascio della relativa concessione dovranno essere trasmesse telematicamente al SUAPE del Comune di Golfo Aranci.
4. Il rilascio della concessione, che si configura nel Provvedimento Unico, spetta al SUAPE previo ottenimento, in ambito del procedimento di conferenza di servizi, del nulla osta dell'Ente Terzo Ufficio di Polizia Locale e della quantificazione del canone da parte dell'Ente Terzo Ufficio Tributi, salvo altri; la pratica SUAPE potrà contenere anche la documentazione riguardante l'avvio dell'attività da svolgersi nel sito per il quale si richiede la concessione stessa; l'avvio di tale attività è subordinato alla positiva conclusione del procedimento di concessione del suolo pubblico, fatte salve ulteriori verifiche ed istruttorie da parte degli enti competenti; gli Enti Terzi comunali, salvo altri, coinvolti nel procedimento saranno quindi: l'Ufficio Urbanistica che si esprimerà in merito alla rispondenza della richiesta con quanto previsto dal presente regolamento, l'Ufficio di Polizia Locale in ordine alla viabilità, traffico e sicurezza nella circolazione stradale ed infine l'ufficio Tributi in ordine alla quantificazione del canone dovuto;
5. All'Ufficio tributi spetta la quantificazione dei canoni pluriennali sulla base delle concessioni che devono essere trasmesse allo stesso dall'ufficio preposto al rilascio dei titoli abilitativi.
6. Nelle concessioni devono essere presenti tutti gli elementi necessari all'effettuazione del calcolo del canone dovuto, nonché la chiara individuazione della data di scadenza delle stesse, così da consentire l'indicazione di tale data negli avvisi di pagamento.
7. L'ufficio urbanistica dovrà trasmettere apposita determinazione di accertamento dell'entrata patrimoniale all'ufficio ragioneria, con cadenza almeno semestrale, affinché l'operazione venga registrata contabilmente.
8. Le verifiche sul corretto assolvimento degli obblighi del versamento iniziale saranno assoltte anticipatamente al rilascio del titolo abilitativo di occupazione.
9. I controlli sulle occupazioni o sulle diffusioni abusive dei messaggi pubblicitari spettano all'ufficio di polizia municipale.
10. All'ufficio di polizia municipale spetta la quantificazione, la riscossione ed il controllo del corretto assolvimento dei pagamenti da parte dei soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche in assenza di concessione pluriennale (spuntisti) e in occasione di fiere e festeggiamenti.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tecnico.
2. In caso di Concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a soggetti terzi, responsabile della gestione medesima è il Concessionario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:
 - a) Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;
 - b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
 - c) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
 - e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
 - f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali,

cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i) Pre-insegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
3. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi e aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce contestuale concessione all'uso dell'area pubblica.
4. Limitatamente alle richieste realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità dell'autorizzazione sono subordinati alla regolarità nel versamento del canone da parte dei soggetti richiedenti o titolari dell'autorizzazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
5. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

Articolo 6 - Domanda-Validità -Rinnovo-Revoca-Decadenza dell'autorizzazione

Per la disciplina della domanda, validità, rinnovo, revoca, decadenza riguardo l'autorizzazione comunale all'installazione, la presentazione della domanda va inoltrata allo Sportello Unico Attività Produttive e Edilizia (SUAPE), evidenziando che la valutazione della durata dell'autorizzazione (generalmente di tre anni) resta sempre a discrezione dell'ufficio comunale preposto, mentre è fissata in apposito atto quella relativa alla concessione.

Articolo 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune (o Concessionario affidatario) per il ripristino dello stato preesistente oltre alla custodia ed eventuale smaltimento di quanto rimosso.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comune, previa autorizzazione del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Igiene Urbana e Ambientale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune (o Concessionario affidatario), nell'esercizio della facoltà di controllo, provvede in qualsiasi momento a far rimuovere e se del caso a oscurare il materiale abusivo.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune (o Concessionario affidatario), con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 11 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;

- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune (o Concessionario affidatario) apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune (o Concessionario affidatario), nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune (o Concessionario affidatario), il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune (o Concessionario affidatario) prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone (che comporta nuova domanda di cui all'art.5 c.2), deve essere presentata nuova dichiarazione al Comune (o Concessionario affidatario) che procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato in un'unica rata avente scadenza 31 gennaio.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; qualora il canone annuale sia di importo superiore ad € 1.549,37, può essere corrisposto in quattro rate aventi scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune (o Concessionario affidatario) l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5,00 euro.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18 – Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è

stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune (o Concessionario affidatario) provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 19 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune (o Concessionario affidatario) può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune (o Concessionario affidatario), decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa determinata ai sensi dell'art. 15.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa determinata ai sensi dell'art. 15.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa determinata ai sensi dell'art. 15.

Articolo 22 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e per le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle loro sedi;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
3. È disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche è riportata nell'allegato 6 del presente Regolamento.

Articolo 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- i) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni.

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o private.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e delle affissioni private sarà disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che sarà approvato con delibera di Consiglio Comunale.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune (o al Concessionario) e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27 - Comunicazioni Istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

Articolo 28 - Comunicazioni prive di rilevanza economica

1. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.
2. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.

3. L'affissione è effettuata da parte degli interessati a diffondere le comunicazioni di cui al comma 1. all'articolo 24.

Articolo 29 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune (o Concessionario affidatario) mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune (o Concessionario affidatario) ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune (o Concessionario affidatario) rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del Comune (o Concessionario affidatario) sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 30 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune (o concessionario affidatario), in solido da chi lo richiede o da colui nell'interesse del quale è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, e delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune (o Concessionario affidatario) con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune (o Concessionario affidatario), qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità

abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 32 – Riduzione del Canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 33 - Esenzione dal Canone pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Golfo Aranci e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 34 - Pagamento del Canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, al Comune (o Concessionario affidatario), sempre previo conteggio effettuato dall'ufficio preposto del Comune (o Concessionario affidatario).

Articolo 35 - Sanzioni e Indennità

1. Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'art. 1 della L. 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alla diffusione di messaggi pubblicitari ed ai relativi impianti considerati abusivi ossia a quelli realizzati senza concessione o autorizzazione, oppure difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, o a quelle che si protraggono oltre il termine della scadenza, o altresì a quelle per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, ai sensi del presente Regolamento si applica:
 - a) la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso all'installazione di impianti e messaggi pubblicitari abusivi.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta (ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981), non sanano l'installazione di mezzi pubblicitari abusivi ovvero relativa diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, che devono essere rimossi o regolarizzati con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione;
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1 della L. 160/2019.

Articolo 35 bis- Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio dei mezzi/messaggi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, realizzati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. In tali casi il pubblico ufficiale o, se nominato, l'agente accertatore ai sensi della legge 296/2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione, con il quale nei confronti dei trasgressori, oltre a contestare la sanzione amministrativa pecuniaria, si dispone la rimozione dei materiali, degli impianti, delle attrezzature e di tutte le altre cose utilizzate e/o all'uopo destinate, inerenti le precitate fattispecie abusive, nonché la rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro un congruo termine, esplicitamente indicato nell'atto, trascorso il quale, l'Ente procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi di tutte le spese relative.
2. Resta a carico dell'occupante/trasgressore di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'installazione di impianti e messaggi pubblicitari abusivi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'installazione di mezzi/messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione ed il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzati abusivamente allo scopo, possono essere sottoposti a sequestro amministrativo cautelare 16 dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica installazione di mezzi/messaggi pubblicitari abusivi.

Articolo 35 ter- Norme transitorie e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.
2. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe i versamenti effettuati nell'anno 2021 secondo le tariffe di cui al dlgs.507/93 per i tributi Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni saranno considerate come acconti.
3. Per l'anno 2021 il termine per il versamento del relativo canone, è il 30/06/2021.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 36 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 37, comma 1 (presupposto del Canone), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c). Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a)

La servitù di pubblico passaggio è sempre presente quando la natura intrinseca dell'area o la destinazione data dal proprietario alla stessa, evidente in ragione dell'uso pubblico impresso, ne consentano l'utilizzo in modo continuativo da parte della collettività indeterminata dei cittadini. Rientrano in tale situazione, esemplarmente, i casi dei portici degli immobili di proprietà privata aperti al pubblico, per il mero passaggio ovvero per l'accesso a uffici o negozi, come pure i casi dei tratti di marciapiede, strada, corso o piazza che sono oggettivamente destinati all'uso ed accesso pubblici. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Le occupazioni di aree o beni del patrimonio disponibile esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, in quanto sottoposte al regime del diritto comune 17.

- 2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art.41, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
- 4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e funzionale, ossia in perfetto stato d'uso nonché libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
- 5. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive.
- 6. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che esorbitano rispetto alla superficie dell'area concessionata, ovvero che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.
- 7. Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.
- 8. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
- 9. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito,

dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

10. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
11. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
12. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
13. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
14. È posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notificare previamente l'amministratore
15. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
16. È vietato l'accatastamento di merci sui marciapiedi antistanti o adiacenti l'esercizio commerciale.
17. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
18. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 37 - Presupposto del Canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione permanente o temporanea di qualunque tipologia ed effettuata con qualunque mezzo o modalità, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile, per "dicatio ad patriam" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio. È ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta. Non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico;
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina. 3. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

Articolo 38 - Soggetto Obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art.46 (modifica sospensione e revoca d'ufficio), il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 39 - istanze per l'occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un espresso provvedimento di concessione; chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza in ragione della tipologia di occupazione;
2. Le istanze, relative ad occupazioni per rilascio di passi carrai e permessi per modeste attività edilizia, dovranno essere presentate, utilizzando apposita modulistica reperibile dal sito istituzionale del comune, all'ufficio protocollo e/o alla mail di posta certificata dell'ufficio di polizia locale;
3. Le istanze riguardanti tutte le altre casistiche di occupazione del suolo pubblico per le quali è previsto il rilascio di concessione dovranno essere presentate telematicamente all'ufficio SUAPE comunale ai sensi della L.R. 20/10/2016, n. 24, e ss.mm.ii. e la durata del procedimento sarà quella prevista dalla suddetta normativa;
4. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'ufficio protocollo comunale;
5. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo e successive modifiche ed integrazioni in vigore, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
6. La concessione può essere richiesta:
 - a. dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
 - b. dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
 - c. dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - d. dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.P.R. 285/1992;

- e. dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.
7. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto del Comune di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.
 8. Fatte salve le pratiche telematiche da inoltrarsi tramite piattaforma regionale dello sportello unico per le attività produttive le cui modalità sono previste dalle vigenti direttive SUAPE, la domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, la partita I.V.A. qualora lo stesso ne sia in possesso, nonché l'indirizzo di posta elettronica sia semplice che certificata e numero di telefono;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda oltre all'indirizzo di posta elettronica sia semplice che certificata e numero di telefono;
 - c. nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
 - d. l'ubicazione esatta e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta con esplicita indicazione della data di inizio occupazione e della data di fine occupazione (devono essere inclusi i periodi per la posa in opera di strutture nonché i tempi necessari per la rimozione e smontaggio);
 - f. l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - g. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e di osservare tutti gli obblighi a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - h. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesta.
 9. La domanda deve essere corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dai documenti previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento li richiede al soggetto che ha presentato la domanda, fissando un termine non inferiore a 20 giorni per la produzione degli stessi. 7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione. In caso di rinnovo o proroga conformi a delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata come indicato nell'art 45 comma 3 (procedura semplificata).
 10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione ad eccezione delle occupazioni occasionali.
 11. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all'art. 41, comma 2. La comunicazione dovrà necessariamente contenere quanto previsto al comma 5 del presente articolo e dovrà essere corredata da adeguata documentazione planimetrica e copia del documento d'identità.
 12. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto 5 e 6 che precede, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 15 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al

soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

13. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante
14. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
15. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
16. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
17. L'organizzazione del procedimento interno, comprese le relazioni tra i diversi uffici o le specifiche competenze, la determinazione di condizioni volte ad ottenere un preventivo parere a contenuto tecnico (sanitario, paesaggistico o ambientale, ecc.) come anche l'inserimento di condizioni prescrittive specifiche o di oneri nel provvedimento di concessione o autorizzazione sono di competenza dei Responsabili dei Servizi e, nei casi di pratiche inoltrate al SUAPE, restano validi i relativi procedimenti previsti dalla normativa di riferimento e le competenze istruttorie in capo agli uffici (Enti Terzi) così come già individuati in piattaforma.
18. Le domande di occupazione per i singoli spazi disponibili sono accolte secondo il criterio cronologico di deposito, fatte salve le disposizioni speciali dettate per le occupazioni realizzate per comizi, raccolte di firma, propaganda politica o da ONLUS, per le quali trovano applicazione i criteri indicati nei successivi articoli 69, 70 e 71.
19. Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico funzionali a eventi/manifestazioni il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività prevista nel pieno rispetto dei valori costituzionali.
20. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 40 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti:
 - 1) le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - 2) le occupazioni per passi carrabili disciplinate nell'art.65 del presente regolamento
 - b) sono temporanee:
 - 1) le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
 - 2) le occupazioni per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle, sospenderle o revocarle in qualsiasi momento, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 41 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni (comprese le raccolte fondi a carattere nazionale da parte delle associazioni onlus) ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore con transennamenti atti a garantire l'incolumità di pedoni e veicoli in caso di piccoli lavori di riparazioni o manutenzione di pareti, coperture, sostituzione di infissi etc;
 - d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a tre ore.
 - f) gli espositori di opere di arte del proprio ingegno, nonché gli artisti che, temporaneamente ed occasionalmente, si fermano per la realizzazione e esposizione delle proprie opere, senza l'ausilio di arredi e strutture sempre che le stesse non siano di durata non superiore alle quattro ore.
 - g) commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti (se non previsto diversamente con ordinanze sindacali).
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire all'Ufficio Protocollo, almeno quindici giorni prima dell'occupazione, indirizzata all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni e contestualmente al Comando di Polizia Locale preposto al controllo.
3. L'occupazione di suolo pubblico con banchi all'esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali, feste di inaugurazione e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici e non comporti intralcio al traffico veicolare. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell'esercizio commerciale e dovranno essere rispettati tutti i requisiti di sicurezza e accessibilità e nel rispetto della pubblica incolumità.

Articolo 42 - Occupazione di urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'ufficio tecnico comunale e alla polizia municipale, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La comunicazione dovrà avvenire mediante compilazione della domanda attraverso le modalità previste dall'ufficio competente. Nelle successive 48 ore lavorative l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare istanza (come previsto nell'art.39 del presente regolamento), con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.60 comma 3 del presente Regolamento.
3. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza. In mancanza della dichiarazione delle misure di cantiere, all'atto della presentazione dell'istanza di occupazione, l'ufficio imputerà 20 mq di occupazione a titolo forfettario.
4. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

5. Per quanto concerne le misure di salvaguardia da adottare si fa rinvio alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di circolazione stradale, come pure ad ogni altra disposizione regolatrice dell'attività posta in 23 essere con l'occupazione, tempo per tempo vigenti. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione
6. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 43 - Contenuto e rilascio della concessione

1. L'ufficio tecnico comunale al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo vigente. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al quindici per cento (15%) del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta. All'ufficio tributi spetta esclusivamente la quantificazione del canone e non emette pareri tecnici.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal servizio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici

abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente (anche tramite l'eventuale competente Concessionario) con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione.
9. Nell'atto di concessione sono indicati:
 - a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
 - b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - d) le condizioni specifiche alle quali il Comune subordina la concessione;
10. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale previste dal successivo art.44, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
11. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a termine, e la durata massima non potrà essere superiore a quanto previsto dai regolamenti vigenti;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
12. L'autorizzazione viene rilasciata anche ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada.
13. In ogni caso, il comune potrà modificare o ridurre la superficie di area concessa per sopravvenute richieste di altri titolari di attività commerciali; potrà inoltre in sede di rinnovo ridimensionare le concessioni già rilasciate. Nelle piazze e negli slarghi la superficie autorizzabile deve essere proporzionata alla estensione della piazza medesima garantendo una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi.
14. L'ammontare della garanzia è determinato di volta in volta dai competenti servizi comunali in relazione al tipo di occupazione e al luogo in cui la stessa è effettuata ma non dovrà mai essere inferiore a € 2.500,00 (Euro Duemilacinquecento/00).
15. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
16. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 42 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
17. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
18. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
19. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne

preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 44 - Titolarità della Concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando la polizza a garanzia ove prevista;
 - g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 36, comma 5 e art. 48, del presente regolamento.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
9. la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
10. per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 45 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 43 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente Servizio.
2. Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rinnovabili, in prossimità della scadenza, dietro richiesta dell'interessato. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune, nel termine minimo di un mese prima della scadenza della concessione in atto.
3. Il richiedente, nelle ipotesi in cui intenda occupare il suolo pubblico con un progetto di arredo che non comporta variazioni rispetto alla concessione già rilasciata può utilizzare la procedura semplificata consistente nel presentare nuova istanza di concessione di suolo pubblico senza gli allegati e i documenti già precedentemente presentati, asseverati da tecnico abilitato, secondo il modello relativo a procedura semplificata, contenente l'autocertificazione, ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, circa la conformità dell'occupazione alla concessione precedentemente rilasciata e l'assenza di verbali di accertamento di illeciti per occupazioni abusive, in quanto non conformi al titolo, ovvero violazioni di norme edilizie, ovvero violazioni del DLgs 42/2004 contestate dalla Soprintendenza ai sensi dell'art 160 DLgs 42/04. La conseguente nuova concessione di suolo pubblico verrà rilasciata senza necessità di acquisire i pareri di cui 27 all'art 43. L'ufficio preposto al rilascio del titolo procede alla verifica sulle autocertificazioni presentate per il rinnovo della concessione con modalità anche a campione, ai sensi dell'art. 71 comma 1 DPR 445/00. In caso di dichiarazioni mendaci il dirigente ha obbligo di referto all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 DPR 445/00. Qualora emergano difformità dell'occupazione rispetto alla concessione già rilasciata, il Dirigente non potrà rilasciare nuova concessione di suolo pubblico.
4. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga della durata, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione. La proroga può essere concessa per una durata massima ulteriore pari a quella del primo provvedimento.
5. Il mancato pagamento del canone patrimoniale comporta l'automatica decadenza dal rinnovo della concessione ove già rilasciata e costituisce causa ostativa per il rilascio di nuova autorizzazione o concessione.

6. La proroga è rilasciata unicamente se le condizioni e caratteristiche dell'occupazione sono le stesse del provvedimento iniziale. In caso contrario occorrerà presentare una nuova richiesta di occupazione.
7. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo, fino a scadenza indicata nel titolo stesso, se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che i pagamenti del canone risultino regolari e che il pagamento del canone per la nuova annualità venga effettuato entro il 31 gennaio dell'annualità alla quale è riferita la conferma. Il Comune, ovvero il soggetto incaricato della gestione del canone, possono inviare al titolare di concessione apposito avviso informativo prima della scadenza del termine di pagamento.
8. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
9. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
10. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 46 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni, per le concessioni permanenti e 15 giorni, per le concessioni temporanee.
 Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente, di cui all'art. 1bis, una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i

fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
 - d) la cessazione e/o il trasferimento in altra sede dell'attività a cui la concessione di suolo pubblico era pertinente.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
5. In caso di estinzione della concessione per i motivi di cui al comma 3, lettera d) il concessionario, in sede di presentazione della pratica Suape relativa alla cessazione o trasferimento dell'attività in altra sede, dovrà indicare anche i riferimenti della concessione estinta relativa all'attività cessata e/o trasferita. Qualora ne ricorrano i presupposti, in caso di trasferimento dell'attività, è ammesso il subentro ai sensi dell'art. 44, comma 2;
6. Il responsabile dell'ufficio Suape provvederà a comunicare al soggetto interessato l'intervenuta estinzione della concessione con invito alla rimozione, entro un congruo termine, di tutte le attrezzature e/o strutture presenti su di essa, così come previsto dalle procedure di cui all'art. 44 co. 1 lettera f).

Articolo 48 - occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

CAPO V - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 50 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro

importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche del Comune è basata su 3 categorie tariffarie come riportato nell'Allegato 6 "ZONE".

Articolo 51 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione riportata all'Allegato 6 "ZONE".
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,01 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati negli allegati al presente Regolamento e relativi alle tariffe.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 52 - Determinazione tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività, secondo la classificazione riportata, negli allegati al presente Regolamento.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,01 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati negli allegati al presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 53 - Determinazione del canone di occupazione

1. Per le occupazioni, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta dal Servizio di competenza.

Articolo 54 - Occupazioni non soggette al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
 - 1) tutti gli accessi carrabili intestati o utilizzati da soggetti portatori di handicap risultanti tali nella certificazione di invalidità di cui all'art. 30 c.7 Legge 388/2000 nonché coloro che sono impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e coloro non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
 - 2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - 3) le occupazioni con elementi di arredo urbano ed addobbi natalizi di esclusiva installazione dell'Amministrazione Comunale;
 - 4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - 5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
 - 6) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;
 - 7) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale;
 - 8) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

Articolo 55 - Commisurazione del canone per le occupazioni particolari

1. Tenuto conto della natura patrimoniale del canone, l'Amministrazione può: in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la collettività, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone; demandare alla valutazione tecnica dirigenziale la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, il canone dovuto a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Comunale; in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo, ed in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa. Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone verrà imputato dall'Ufficio comunale che conclude la convenzione allo specifico capitolo di

bilancio destinato all'entrata disciplinata nel presente Regolamento. Nel caso di manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale ed internazionale e di particolare interesse per la promozione turistica del territorio, con occupazioni di suolo pubblico superiori ai 1.000 metri quadrati, potrà essere stabilito, con deliberazione della Giunta Comunale, un canone forfettario determinato sulla base di stima che tenga conto dei corrispettivi richiesti per aree e strutture private equivalenti e dei costi aggiuntivi derivanti dall'uso di spazio pubblico non attrezzato. In tali casi potranno essere autorizzate concessioni della durata biennale con possibile proroga di un ulteriore anno ed a condizione che la durata delle occupazioni non sia superiore a 45 giorni nell'anno solare. Nel caso di proroga si dovrà procedere a revisione del canone di concessione.

Articolo 56 - Riduzioni ed esenzioni del Canone di occupazione

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - c) Il canone è ridotto del 30% per le occupazioni effettuate:
 - 1) da Consorzi di operatori regolarmente costituiti nell'ambito dei progetti di arredo urbano approvati con atto deliberativo dall'Amministrazione Comunale entro il 31.12 dell'anno precedente all'anno di imposizione;
 - 2) su aree di proprietà privata soggette a pubblico passaggio nelle quali è posta a carico del proprietario la manutenzione dell'area stessa;
 - 3) per il rifacimento di facciate esterne di immobili, riconosciuto come elemento di recupero architettonico dell'arredo urbano, su parere dell'Ufficio comunale competente in materia di edilizia, con esclusione di rifacimento facciate a seguito di ordinanza comunale;
 - d) Relativamente al canone per l'occupazione con giostre e spettacoli viaggianti, è applicata la riduzione del 50% del totale per le occupazioni aventi durata da 16 a 30 giorni, ed un'ulteriore riduzione del 50% da applicarsi sempre sul totale per le occupazioni con durata superiore ai 30 giorni.
 - e) per le occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia si applica la riduzione:
 - 1) 20% per periodi superiori a 15 giorni;
 - 2) 50% per periodi superiori a 30 giorni con carattere ricorrente;
 - f) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli:
 - 1) 20% per periodi superiori a 15 giorni;
 - 2) 50% per periodi superiori a 30 giorni con carattere ricorrente.
2. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti esenzioni:

Per le occupazioni relative a:

 - a) eventi e iniziative organizzate dal Comune di Golfo Aranci (a corpo e per singola giornata) senza scopo di lucro;
 - b) manifestazioni organizzate e sostenute dal Comune di Golfo Aranci che non comportino attività di vendita e di somministrazione e le attività cinematografiche televisive e fotografiche;
 - c) Occupazione per attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza (a Corpo). (art. 70 Reg. Canone Unico).

Articolo 57 - Occupazione per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del

soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (riferita ai comuni fino a 20.000 abitanti).

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 58 - Modalità e termini per il pagamento del canone di occupazione

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico non connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento del canone è disposto anche mediante versamento agli addetti alla riscossione a mezzo di appositi bollettari o sistemi di bollettazione elettronica.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio contestualmente al rilascio della concessione; qualora il canone annuale sia di importo superiore a Euro 258,00 può essere corrisposto in quattro rate aventi scadenza entro il 31 Gennaio, 31 Marzo, 30 Giugno e 30 Settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 60 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.35

Articolo 59 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, provvede la Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, per quanto di competenza.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per

occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 60 – sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 61 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o per conto dei quali è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio agli enti competenti. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è

notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 62 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone di occupazione

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

CAPO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 65 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale

avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.

Esempio: apertura dell'accesso metri lineari 3,30 Profondità "convenzionale" metri lineari 1

Superficie del passo carrabile mq. 3,30

Superficie da assoggettare al canone (a seguito di arrotondamento) mq. 4.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
7. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del nono anno successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione.
8. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine del procedimento stabilito in 45 giorni. I pareri necessari sono ritenuti acquisiti trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di autorizzazione.
9. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone.
10. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile può esserne avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente.
11. La richiesta di passo carrabile deve esser prodotta e redatta come previsto dal precedente articolo 39 comma 5, completa dei relativi allegati siccome meglio indicati nel modulo.
12. Per ottenere la concessione del suolo e la conseguente autorizzazione alla realizzazione del passo carrabile, oltre al rispetto dell'art. 22 del Codice della strada e del Regolamento di attuazione del codice della strada, i locali ai quali accedere devono rispondere alle seguenti indispensabili condizioni:
 - a) per i fabbricati non soggetti all'applicazione dell'art.41 sexies della L.17.08.1942 n. 1150 s.m.i., il relativo ambiente deve avere una superficie utile di almeno 20 mq, la quale deve essere idonea, per la sua conformazione planimetrica, a contenere razionalmente almeno un'autovettura di media cilindrata;
 - b) per i fabbricati di nuova costruzione ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, soggetti all'applicazione del cennato art.41 sexies, la concessione di suolo pubblico per passo carrabile è prevista in tutti i titoli abilitativi rilasciati o assentiti dalla competente Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata. In tal caso è il medesimo Servizio, in sede di istruttoria della pratica edilizia, a compiere le verifiche di conformità al Codice della strada ed al Regolamento di attuazione del codice della strada.
13. In deroga al comma 12 che precede, possono essere autorizzati i passi carrabili, quando lo spazio dei locali al netto degli arredamenti e/o macchinari in essi contenuti, deve comunque essere idoneo a contenere agevolmente almeno una autovettura e destinati ai seguenti usi debitamente documentati:

- a) Autofficina e similari (autocarrozzeria, elettrauto, officine per moto, ecc);
 - b) Operazioni di carico e scarico valori per gli istituti di credito e/o commercianti di gioielli;
 - c) Uffici postali;
 - d) Caserma Carabinieri e caserme in genere.
14. Gli enti prestatori di pubblici servizi (Enel, Telecom ecc..) in regime di concessione del sottosuolo, potranno in qualsiasi momento essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, a praticare sul manufatto di passo carrabile i lavori necessari alla installazione, rimozione, modifiche e manutenzione degli impianti, senza che il titolare del passo carrabile possa avanzare alcun diniego e/o apporre condizioni. Al termine dei lavori gli Enti suddetti provvederanno al ripristino dello stato dei luoghi secondo il disciplinare sugli scavi stradali.
15. La concessione potrà essere revocata quando il locale a cui accedere non risponde più ai requisiti e/o agli usi di cui ai precedenti commi 12 e 13.
16. La concessione per passo carrabile non è trasferibile a terzi, se non a mezzo di richiesta di trasferimento della titolarità di concessione di suolo pubblico per passo carrabile che dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale. I requisiti per ottenere il trasferimento della titolarità di concessione di suolo pubblico per passo carrabile sono i seguenti:
- a) non siano intercorse modifiche dello stato dei luoghi;
 - b) non siano intercorse modifiche della destinazione d'uso del locale;
 - c) per i passi carrabili autorizzati antecedentemente al 01/01/1993, non sia tecnicamente possibile realizzare un accesso, al medesimo locale, conforme all'art. 46 comma 2 D.P.R. 495/1992.
17. Qualora il passo carrabile non venga più utilizzato o il locale o l'area non posseggano più i requisiti di cui ai precedenti commi 12 e 13, il proprietario è tenuto a comunicazione di rinuncia alla concessione, e contestualmente a ripristinare lo stato dei luoghi.
18. Qualora le circostanze di cui al comma 17 vengano verificate dalla Polizia Municipale in sede di ordinari controlli, l'ufficio competente al rilascio della concessione provvederà alla revoca della stessa con contestuale ordine al concessionario di ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza del concessionario si procederà alla revoca. Copia della presa d'atto della rinuncia o di revoca dovrà essere trasmessa al concessionario per la riscossione per l'accertamento la determinazione e riscossione della tassa; alla Polizia municipale per i controlli di cui al presente disciplinare.

Articolo 66 - Occupazioni con impianti di distribuzione di carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
3. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 67 - Occupazione con impianti di ricarica di veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da

soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori applicati per l'occupazione ordinaria del suolo comunale. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 68 - Manifestazioni ed eventi

1. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.
2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri enti ed Uffici comunali (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, eccetera). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie.
3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.
4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.
5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi, qualora non sia espressamente prevista in fase di affidamento/concessione/autorizzazione dell'iniziativa può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. La polizza assicurativa prestata a garanzia è svincolata dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
6. Le manifestazioni ed eventi sono consentite a seguito di deliberazione della Giunta Comunale; assunta su proposta del Sindaco e/o dell'Assessorato promotore dell'iniziativa che ne valuti l'impatto e la necessità ed autorizzi espressamente la componente commerciale. Sono esentate le manifestazioni politiche e sindacali che non comportino attività di vendita e di somministrazione e le attività cinematografiche televisive e fotografiche. Sono esentate dal pagamento del Canone unico le manifestazioni organizzate dal Comune di Golfo Aranci che non comportino attività di vendita, di somministrazione, ovvero sia effettuata per fini non economici.
7. Lo svolgimento, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico delle manifestazioni, eventi con ricorrenza annuale e occasionali ed eventi finalizzati alla promozione del territorio sono disciplinati dai vigenti regolamenti in materia.

Articolo 69 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 70 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza.

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quadrati dieci. Una diversa durata delle concessioni di suolo in caso di attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza approvate dalla Civica Amministrazione può essere determinata con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione.
3. Le aree nelle quali possono essere svolte dette attività sono tutte le aree pubbliche, fatta eccezione per quelle destinate a parcheggi. Il rilascio della concessione oltre le aree pubbliche può essere disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.

Articolo 71 - occupazione per comizi e raccolta firme e associazioni Onlus

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, di referendum, comizi o diversa propaganda politica svolti in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, ed altresì per la realizzazione di informazioni divulgative e raccolte di offerte poste in essere da associazioni ONLUS è sempre concessa previa verifica del rispetto di condizioni di compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'assegnazione degli spazi verrà effettuata seguendo un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio. In caso di parità verranno privilegiati i richiedenti che abbiano sede sul territorio comunale. In caso di ulteriore parità varrà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. La concessione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima.
4. Il rilascio della concessione nelle aree centrali storiche è consentito in tutte le piazze, fatta eccezione per quelle destinate a parcheggi; ulteriori spazi potranno essere concessi solo se disciplinati da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Per ragioni di ordine pubblico il richiedente dovrà, se previsto, presentare istanza anche agli organi di pubblica sicurezza che potranno rilasciare eventuale parere.

Articolo 72 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche

1. L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.
2. La domanda con il programma generale delle attività deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.
3. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

Articolo 73 - Occupazione dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 75;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e per l'ottenimento della eventuale concessione di occupazione del suolo pubblico sono disciplinate, oltre che dagli specifici articoli che seguono, anche dalle vigenti norme e regolamenti in materia nonché dai contenuti della L.R. 24/2016 e sue Direttive approvate con delibera G.R. n. 49/19 del 05/12/2019.
 3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio SUAPE competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti, dei contenuti della L.R. 24/2016 e sue Direttive approvate con delibera G.R. n. 49/19 del 05/12/2019, e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
 4. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:
 - 1) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 2) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 3) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 73 bis – Ubicazione e periodi

1. L'area adiacente Piazza Francesco Cossiga di Mq. 1650, come da planimetria (allegato 8), è riservata per l'installazione ed esercizio di "giostrine e attrazioni per bambini in genere".
La concessione di suolo pubblico verrà rilasciata per il sito indicato nel presente comma, previa presentazione di apposita pratica telematica da inoltrare al SUAPE del Comune di Golfo Aranci, e la sua ubicazione dovrà prevedersi entro il perimetro autorizzato e per una superficie massima di lotto concedibile pari a 500 mq.;
2. Le concessioni temporanee potranno essere rilasciate dal competente ufficio SUAPE per un periodo massimo di quattordici giorni;
3. Le concessioni per periodi superiori a quattordici giorni saranno regolamentate da apposito bando comunale;
4. L'area adiacente Piazza Francesco Cossiga di Mq 100, come da planimetria (allegato 8), è riservata a piccoli spettacoli con durata non superiore a gg 7;
5. La Giunta ha la facoltà, per un periodo limitato fino a 7 giorni, di autorizzare l'occupazione di aree non previste nel presente regolamento per eventi di rilevanza turistica.

Articolo 73 ter – Domanda di rilascio di concessione

1. La domanda di rilascio della concessione, inclusa nella pratica SUAPE, è da redigersi utilizzando l'apposita modulistica dello Sportello Unico per le Attività Produttive disponibile nella relativa Piattaforma regionale; alla stessa dovrà essere allegata tutta la documentazione tecnico/amministrativa riguardante l'attività ed il soggetto richiedente oltre alle attestazioni ed abilitazioni di legge che dimostrino il possesso dei requisiti da parte del richiedente stesso. I soggetti extracomunitari dovranno allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. La sottoscrizione non deve essere autenticata;
2. Le pratiche SUAPE verranno esaminate secondo le procedure di cui alla L.R. 24/2016 e sue Direttive approvate con delibera G.R. n. 49/19 del 05/12/2019;
3. La pratica dovrà inoltre contenere planimetria in scala, riportante oltre alle dimensioni dell'area richiesta, la descrizione delle strutture, il loro posizionamento nonché i passaggi adibiti al transito dei fruitori oltre al Piano di Sicurezza redatto da tecnico abilitato;

4. La pratica deve contenere il periodo di utilizzo dell'Area differenziando il periodo di installazione/smontaggio delle strutture "che non potrà essere superiore a giorni 5 gg totali" e l'inizio attività.
5. La vigenza e la validità della concessione è subordinata al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 73 quater – Condizioni per il rilascio della concessione

1. La concessione di suolo pubblico necessaria per lo svolgimento dell'attività in parola può essere rilasciata a condizione che:
 - a) L'installazione degli impianti non deve in alcun modo danneggiare l'area. A tal fine saranno prese a cura esclusiva del richiedente le opportune precauzioni;
 - b) La pulizia del sito è a carico esclusivo del richiedente;
 - c) L'orario di apertura delle giostrine, attrazioni per bambini e spettacoli viaggianti in genere dovrà essere ricompreso tra le ore 10:00 e le ore 01:00;
 - d) L'orario sopra indicato può essere prorogato con indirizzo della Giunta, occasionalmente, per determinati eventi, su istanza dell'interessato;
 - e) Il richiedente dovrà prestare apposita cauzione di € 500,00 che sarà svincolata ad avvenuto accertamento del ripristino delle condizioni ottimali dell'area;
 - f) Allo scadere dell'autorizzazione il titolare dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature e/o impianti autorizzati con il ripristino dell'area allo stato originario. L'autorizzazione cessa con la scadenza del termine concesso e non costituisce alcun diritto per le stagioni o le ricorrenze seguenti, essendo la stessa a carattere prettamente temporaneo;
 - g) Eventuali giorni di chiusura dovranno essere comunicati all'ufficio SUAPE entro le 24h antecedenti la chiusura;
 - h) La chiusura dell'attività non giustificata e protratta per più di gg 5 sarà motivo di decadenza dell'autorizzazione;
 - i) All'interno dell'area la sosta di mezzi di trasporto e dei mezzi per movimentazione strutture è consentita solo per il periodo strettamente necessario all'installazione dei giochi;
 - j) Non è consentito far sostare all'interno dell'area camper, roulotte e veicoli adibiti al soggiorno di persone;
 - k) In concomitanza di eventi organizzati/patrocinati dal Comune, dovrà essere sospesa la musica ed eventuali attività che possano creare disturbo all'iniziativa fino al suo termine.

Articolo 73 quinquies – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui ai presenti artt. 73-bis – 73 sexies, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 60 del presente Regolamento;
2. L'occupazione, in assenza di titolo, sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

Articolo 73 sexies – Sospensione e revoca della concessione

1. I provvedimenti di cui ai punti successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo;
La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto stabilito nell'autorizzazione;
 - b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente o a quanto indicato nell'autorizzazione;
 - c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie.
2. Nei casi di sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione, fatto salvo quanto previsto nei casi di applicazione della L n. 94/2009.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) Le attività svolte sull'area siano causa di continuo disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - b) In caso di reiterate e continuate violazioni delle norme previste nei presenti artt. 73-bis – 73 sexies, accertate dai competenti organi di vigilanza.
4. I provvedimenti di cui ai Commi 2 e 3 del presente articolo sono adottati dal Responsabile SUAPE, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa;
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono accertati dagli Ufficiali/Agenti di P.S., che trasmettono senza ritardo allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune il verbale di accertata violazione.
6. La violazione in merito al mancato pagamento dei canoni previsti sarà trasmessa a cura dell'ufficio tributi al Responsabile del SUAPE per l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti nel presente regolamento;

Articolo 74 - Attività artistiche di strada

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a tre ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
 - b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
 - d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Tali attività devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 75 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti regolamenti in materia.
3. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente regolamento in materia.

Articolo 76 - Feste di via

1. Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie del territorio di riferimento, organizzate da Associazioni di via riconosciute e aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a valorizzare le particolarità di ogni zona. Le feste di via sono deliberate con provvedimento della Giunta Comunale.

2. La presenza di attività di vendita al dettaglio su area pubblica deve essere autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
3. L'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito delle feste di via verrà autorizzata previa comunicazione all'ufficio competente, da parte dell'associazione di via, dell'elenco delle attrazioni che si intendono installare e presentazione di istanza da parte degli esercenti presenti nell'elenco stesso. L'attività di spettacolo viaggiante è sempre subordinata ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia ed è subordinata altresì al rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale. Nell'ambito delle feste di via verranno consentite al massimo tre attrazioni.

Articolo 77 - Promozioni commerciali

1. L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali. È vietata la contestuale attività di vendita.
2. Le attività di promozione commerciale non possono avere svolgimento nel centro storico e nelle eventuali aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 78 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni

1. L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di prodotti alimentari su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento. Le aree sulle quali è consentita tale attività ed i criteri di assegnazione delle stesse saranno definite mediante pubblicazione di apposito bando.

Articolo 79 - Occupazione per vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati, eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione di posteggio.
2. Tali attività sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi destinati e le attrezzature consentite.

Articolo 80 - Occupazione per commercio itinerante

1. Lo svolgimento delle attività di commercio in forma itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. Con apposita deliberazione, oltre che con le procedure di cui all'articolo 43 del presente Regolamento potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

Articolo 81 - Occupazione con allestimenti e/o dehors

1. L'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione ed assimilati, può avvenire mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto, anche su pedana, allo scopo di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone ed il superamento delle barriere architettoniche; in tali aree possono essere installate anche strutture ombreggianti, leggere ed amovibili quali tende e pergole ovvero strutture più complesse (dehors) costituite comunque da elementi componibili ed all'occorrenza amovibili che delimitano e proteggono superiormente e lateralmente gli spazi mediante un insieme sistematico di accessori (copertura ventilata, bioclimatica, vetri a "pacchetto" e/o a "libro");
2. I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:

- TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (ad es. mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali, bancone di servizio, eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori e condizionatori;

- TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, per ragioni di estetica e strutturali, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (ad es. bancone di servizio, mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ad es. ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori, condizionatori, e impianti utili allo svolgimento dell'attività d'impresa.

3. Per *dehors stagionale* si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a mesi sei a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Per *dehors permanente* si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo uguale o superiore ad un anno a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. L'elemento di arredo "*dehors*", come sopra definito, deve essere caratterizzato da "*precarietà e facile rimovibilità*" e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande. Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo articolo 81 bis o con finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.
4. Anche l'installazione di strutture ombreggianti in genere, è subordinata alla presentazione di apposita pratica al SUAPE (eventualmente contestuale) nel cui procedimento interverranno gli uffici comunali e gli enti terzi in genere tenuti a rendere il parere preventivo, in ordine sia agli aspetti di sicurezza sulla circolazione stradale, che agli aspetti di natura urbanistica, paesaggistica o specifici per particolari vincoli dettati da norme di riferimento riguardanti la zona d'intervento.
5. L'installazione è consentita se non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli paesaggistici, culturali e/o ambientali, e nel rispetto dei requisiti di sicurezza.
6. Nelle zone tutelate sotto il profilo paesaggistico e/o monumentale le attrezzature temporanee e amovibili sono autorizzate a seguito di parere positivo della Soprintendenza reso in sede di Conferenza di Servizi.
7. La somministrazione su aree pubbliche è consentita purché siano rispettate le norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità alle norme di settore.
8. Per l'installazione nelle aree private ad uso pubblico la richiesta deve essere corredata dal nulla osta del proprietario dell'area medesima. Se l'area pubblica oggetto di richiesta è aderente o situata a meno di 0,90 cm (pari alla larghezza minima di un marciapiede) da una proprietà privata di terzi, occorre presentare in fare di richiesta il nulla osta del privato confinante.
9. Nel caso di richieste concorrenti sulla medesima area, ovvero in caso di sovrapposizione di spazi richiesti da più soggetti diversi, il SUAPE provvederà a convocare gli stessi ed a richiedere loro di formulare una proposta consensuale soddisfacente per entrambi nel rispetto, comunque, dei parametri dimensionali e proporzioni. Soltanto ad intervenuto accordo bonario tra le parti si procederà al rilascio della concessione nel rispetto della decisione;
10. La collocazione sia di *dehors* che di altre attrezzature temporanee e amovibili risponde a principi di decoro e qualità posti alla base della presente disciplina, e si pone in armonia con lo scenario urbano in cui le strutture/attrezzature sono collocate, col quale le stesse devono essere compatibili.

11. I requisiti di decoro e qualità, e la compatibilità con la scena urbana, sono valutati in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo.
12. La concessione degli spazi pubblici, con o senza strutture ombreggianti e dehors, è rilasciabile ai pubblici esercizi di somministrazione ed alle attività cui è consentito il consumo sul posto ai sensi della Legge 248/06 (ad es. esercizi di gastronomia, panifici e produttori di prodotti da forno) mentre non è consentita per i laboratori artigianali e per gli esercizi di vicinato in genere.
13. Le occupazioni devono essere tenute in perfetto stato di conservazione onde garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, oltre all'igiene, all'aspetto estetico e al decoro.
14. L'occupazione del suolo pubblico deve garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche
15. Le condizioni di sicurezza devono essere dichiarate dall'esercente e asseverate dal tecnico al momento della richiesta di occupazione suolo pubblico
16. Deve sempre essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione.
17. I manufatti devono essere realizzati in armonia con il contesto urbano al contorno, e non devono in alcun modo interferire con le tipologie e caratteristiche costruttive ed architettoniche degli edifici al contesto e del corpo di fabbrica in cui insiste il pubblico esercizio.
18. La compatibilità dei manufatti e attrezzature con il contesto urbano è valutata in rapporto alla peculiarità del sito in sede di conferenza di servizi.
19. Tutte le attrezzature collocate all'interno dei dehors devono rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed essere in sintonia sia con la struttura che li ospita, che con il contesto urbano circostante.
20. Sui manufatti non è consentita alcuna forma pubblicitaria né l'apposizione di insegne di qualsiasi natura, ad esclusione della denominazione dell'attività.
21. È vietato interessare il suolo pubblico esterno al manufatto con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere. Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata.
22. Qualsiasi modifica da apportare alle occupazioni di suolo pubblico rispetto a quanto autorizzato (modifiche dello spazio occupato, forma, quantità, dimensioni, colori dei manufatti) dovrà essere preventivamente autorizzata.
23. La concessione del suolo pubblico è rilasciata solo previa assenza di morosità per tasse e tributi comunali, che deve essere autocertificata dal richiedente e verificata, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, presso i competenti Concessionario della Riscossione e Settore Tributi.

Articolo 81 bis - caratteristiche tecniche dei “dehors” di tipo coperto e modalità di occupazione del suolo pubblico.

1. Gli elementi di arredo denominati “dehors” di tipo coperto, possono essere installati aderenti lungo la facciata dell'esercizio richiedente per una profondità massima di 5 mt, qualora sia garantito uno spazio sufficiente a garanzia del normale deflusso pedonale e per i portatori di handicap dell'area pubblica;
1. Bis Possono essere autorizzati su aree adibite a parcheggi. La superficie concedibile sui parcheggi, è sempre concedibile pari alla facciata dell'esercizio e comunque non oltre 65 mq qualora la l'estensione dell'area richiesta superi la lunghezza della facciata.
1. Ter In occasione del nulla osta preventivo di cui al successivo articolo 81 Ter comma 6, dovrà essere valutata la compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita. Sono in generale da preferire soluzioni di tipo modulare.
1. Quater. Eventuali elementi di necessari al mantenimento delle strutture o utili all'accesso del locale e dell'area oggetto di richiesta come ad esempio: rampe per disabili, scalini, jersey vengono concessi oltre i limiti su stabiliti fino ad un massimo del 20% dell'area oggetto di richiesta.
2. La struttura del “dehors” di tipo coperto deve essere costituita da elementi di sezioni ridotte e copertura con materiali leggeri deformabili, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1,60 metri da terra, di cui la parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro. Solo occasionalmente il “dehors” può

essere protetto con tende laterali e/o vetrate cosiddette “a libro o a pacchetto” dalla copertura agli elementi di delimitazione o, se del caso, alla quota della pedana interna.

3. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse.
4. All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. In presenza di irradiator di calore, gli elementi dei “dehors” dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Articolo 81 ter - Procedimento per la richiesta della concessione di suolo pubblico

1. L'esercente che intenda collocare un dehors a carattere temporaneo o permanente o altre attrezzature temporanee e amovibili su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere preventivo specifico titolo autorizzativo/concessorio del Settore competente del Comune.
2. Il procedimento per l'occupazione del suolo pubblico ai fini di installare dehors o altre attrezzature temporanee e amovibili è individuato nella Dichiarazione unica autocertificativa (DUA) in Conferenza di Servizi, ai sensi della L.R. n. 24/2016 e successive direttive regionali.
3. A tal fine il soggetto interessato presenta formale richiesta con il deposito della DUA in CdS di cui al co. 2, con la documentazione di cui ai commi successivi.
4. Per i dehors la DUA deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria dell'area interessata in scala 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali;
 - b) planimetria del dehors in scala 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto, e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici.
 - c) relazione tecnica dettagliata descrittiva dell'installazione e dei materiali con le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (elementi costitutivi del dehors, pedane, delimitazioni, coperture, tavolini, sedie, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti, e complementi accessori all'attività), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo, e quando possibile campioni di tessuto per le parti tessili per coperture (dehors, tende, ombrelloni);
 - d) gli elaborati tecnici di cui ai suindicati punti a, b e c devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - e) dettagliata documentazione fotografica frontale e laterale del luogo oggetto dell'occupazione e del dehors ovvero delle altre attrezzature e simulazione a colori;
 - f) per l'occupazione del suolo pubblico con dehors in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 comma 1, dell'articolo 142 comma 1, dell'articolo 134 comma 1 lettera c) del D.L. 42/2004, e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e/o in aree con vincolo storico monumentale (beni culturali ai sensi dell'articolo 10 dello stesso “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica è soggetta a procedimento autorizzativo semplificato. Occorre pertanto integrare la documentazione con l'istanza di autorizzazione paesaggistica per “interventi di lieve entità” di cui all'articolo 8 comma 1 del D.P.R. n. 31 del 2017, compilata secondo il modello semplificato di cui all'Allegato “C”, corredata da relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato “D”;

- g) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati/installati ai sensi delle normative vigenti, con asseveramento in ordine ai requisiti di sicurezza delle strutture da installare;
 - h) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - i) versamenti dei canoni e dei tributi comunali dovuti;
 - j) per l'occupazione con dehors è necessaria una fidejussione a garanzia degli obblighi dell'esercente/concessionario, per un importo pari a 3 volte il canone annuale e comunque per un importo minimo pari a € 1.000,00, da presentare prima del rilascio del provvedimento.
5. Per l'occupazione con altre attrezzature temporanee e amovibili la DUA deve essere corredata della stessa documentazione di cui al comma 4 ad esclusione dei punti a) b) e c), in quanto gli elaborati (planimetrie e relazione) possono essere sostituiti da pianta schematica dell'occupazione e relazione descrittiva, a cura del richiedente, e ad esclusione del punto l) relativo alla fidejussione.
 6. In ambito assoggettato a tutela paesaggistica l'intervento di collocazione con altre attrezzature temporanee e amovibili, rientrando nella definizione di intervento del punto A.17 dell'Allegato "A" (di cui all'articolo 2 comma 1 del D.P.R. n. 31 del 2017) è escluso dall'autorizzazione paesaggistica.
 7. In ambiti e zone costituenti beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche per l'occupazione con altre attrezzature temporanee e amovibili si deve comunque ottenere autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; a tal fine la DUA deve essere completa della documentazione indicata, atta a consentire la valutazione delle caratteristiche qualitative dello spazio occupato e delle attrezzature.

Articolo 81 quater - Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico

1. Il Servizio competente, acquisiti in sede di Conferenza di Servizi i pareri dei Servizi/Enti coinvolti nel procedimento, rilascia il provvedimento autorizzativo finalizzato all'occupazione del suolo pubblico con installazione dehors o altre attrezzature temporanee e amovibili.
2. La concessione vale per il luogo, la durata, la superficie, le opere da collocare e l'uso per cui è rilasciata.
3. La concessione non autorizza il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta altra e apposita autorizzazione.
4. La concessione di suolo pubblico viene accordata senza pregiudizio di terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, con potestà dell'amministrazione di revocare o modificare parzialmente il contenuto della concessione, anche prima della scadenza, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse.
5. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento del canone e della TARI dovute inerenti all'occupazione concessa.

Articolo 81 quinquies - Termini di validità della concessione

1. La concessione di occupazione a carattere temporaneo di suolo pubblico è rilasciata per un periodo complessivo non superiore ad un anno dalla data del rilascio della concessione stessa ed è rinnovabile previa presentazione di specifica pratica.
2. La concessione di occupazione a carattere permanente del suolo pubblico si intende rilasciata con validità da 1 (uno) a 5 (cinque) anni dalla data del rilascio della concessione stessa ed è anch'essa rinnovabile.
3. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
4. Il rilascio del titolo è subordinato al pagamento di una tassa commisurata alla superficie e al carattere temporaneo o permanente dell'occupazione. Il canone deve essere corrisposto anticipatamente ed in un'unica soluzione.
5. Il provvedimento che sostituisce l'autorizzazione per la realizzazione esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione.
6. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura deve essere rimossa. Il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

7. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette rispetto a quanto autorizzato (modifiche dello spazio occupato, forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Articolo 81 sexies - Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors o altre attrezzature temporanee e amovibili può essere revocata per motivi di interesse pubblico.
2. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni comunicato al destinatario, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità e motivata urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte avviene con dieci giorni di preavviso, e si può procedere alla rimozione immediata della struttura e degli arredi, anche senza l'assenso dell'esercente, accollando le relative spese all'esercente stesso.
3. Al concessionario non è dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.
4. La non conformità alle disposizioni predette, determina la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico già rilasciata.
5. Si determina la revoca del provvedimento nel caso di mancato pagamento del canone entro il termine stabilito, salvo che l'interessato non provveda al pagamento nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio.
6. Per ragioni di sicurezza, salute, igiene, decoro ed interesse pubblico, è prevista la revoca o la sospensione dell'occupazione con immediata conseguente rimozione delle attrezzature, a cura e a spese dell'esercente, ove questa sia necessaria fino al perdurare della causa.
7. Si dà luogo, altresì, alla sospensione del provvedimento nel caso di:
 - sublocazione abusiva;
 - accertata difformità rispetto al provvedimento rilasciato, come, tra gli altri casi, nel caso di utilizzo dell'area pubblica per scopi e attività diverse da quelle a cui la stessa è destinata, e per le quali è rilasciata l'autorizzazione;
 - modifiche alla struttura non autorizzate;
 - occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.
8. Nel caso di sospensione per i motivi di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando verrà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.
9. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sospesa ogni qualvolta nell'area autorizzata debbano eseguirsi manifestazioni pubbliche o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio; il provvedimento di sospensione è comunicato al destinatario e il suolo dovrà essere libero da tutti gli arredi e strutture; la rimozione è a totale carico degli esercenti. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte può avvenire con un preavviso minimo di 24 ore.

Articolo 82 - Occupazione aree antistanti bar e ristoranti.

1. L'occupazione di suolo pubblico deve realizzarsi davanti oppure nell'immediata prospicienza dell'esercizio del concessionario; se il pubblico esercizio e/o assimilato si affaccia su due distinte Vie, l'occupazione potrà essere rilasciata su entrambe le vie. L'area concedibile sarà calcolata considerando esclusivamente la lunghezza di una delle due facciate delle vie e moltiplicata per la profondità di 5 mt. di un'unica via.
2. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti di diverse tipologie rispetto a quelle oggetto del presente regolamento, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile.

3. È consentita un'estensione su area pedonale e piazze pari a 5 mt di profondità moltiplicati per la lunghezza della facciata.
4. Ove vi siano più pubblici esercizi adiacenti, la lunghezza (in facciata) dell'area occupata per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza, salva espressa autorizzazione tra i vicini.
5. È consentita, in aggiunta alla concessione su aree pedonali, che non siano piazze, l'occupazione di aree adibite a parcheggi. La superficie concedibile sui parcheggi, è sempre concedibile per una estensione pari alla facciata dell'esercizio e comunque non oltre 65 mq in caso l'estensione dell'area richiesta superi la facciata. Eventuali elementi di necessari al mantenimento delle strutture o utili all'accesso del locale e dell'area oggetto di richiesta come ad esempio: rampe per disabili, scalini, jersey vengono concessi oltre i limiti su stabiliti fino ad un massimo del 20% dell'area oggetto di richiesta. In presenza di più pubblici esercizi, che esprimono delle richieste sulle stesse aree è consentito prevedere una soluzione condivisa, comunque da valutare in sede di Conferenza di Servizi.

Articolo 82 bis – Delimitazione delle occupazioni

Le concessioni di suolo pubblico, superiori ai 30 giorni dovranno essere delimitate da appositi "elementi di delimitazione (borchie, sigilli, fascette, ecc.), che saranno fornite dal Comune ai concessionari.

La delimitazione, a cura del concessionario, sarà eseguita con le modalità e secondo le prescrizioni indicate nel titolo concessorio.

In caso di manomissione, spostamento non autorizzato e/o alterazione del posizionamento degli elementi di delimitazione, si applica l'art. 47 del presente Regolamento.

Articolo 83 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali (esercizi di vicinato diversi dal pubblico esercizio) in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale e sempreché sia assicurato il passaggio sul marciapiede ai portatori di handicap.
2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
3. L'esposizione di merci fuori negozio non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.

Articolo 84 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 85 - Attività edilizie

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione se occorre ordinanza viabile, sette giorni se non occorre ordinanza. La richiesta di proroga dell'occupazione dovrà essere presentata almeno cinque giorni prima della scadenza dell'occupazione.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve: a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere; b) assicurare la

manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli; c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità; d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.
6. Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 86 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali

1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.
3. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).
4. Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini.
5. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve: a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere; b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli; c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità; d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
6. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
7. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
8. Per interventi di posa di nuove reti di pubblico servizio in aree vaste potranno essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 57 comma 1.

Articolo 87 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità e urgenza

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o pec, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono

osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento comunale in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

Articolo 88 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Servizio competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 89 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.

Articolo 90 - Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto: a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente; b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza

applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 91 – Occupazioni per isole ecologiche

La richiesta di concessione di suolo pubblico, per la realizzazione di isole ecologiche, potrà essere presentata soltanto per casi di oggettiva necessità e soltanto per attività nate antecedentemente all' istituzione del servizio.

Il Comune di Golfo Aranci avendo istituito il servizio di porta a porta per la raccolta dei rifiuti, rilascerà apposita concessione previa verifica degli elementi di effettiva ed oggettiva necessità.

La concessione del suolo pubblico deve essere richiesta presso l'ufficio SUAPE.

Alla domanda andrà allegata la planimetria del locale con relative pertinenze.

In ogni caso vigono le seguenti regole:

- 1) Chi già titolare di suolo pubblico dovrà realizzarla all' interno della stessa
- 2) Se titolare di concessione da parte di altro ente dovrà richiederla presso lo stesso (es. Autorità portuale)
- 3) Non sarà rilasciata a chi ha pertinenze attigue, giardino, veranda, spazi aperti adiacenti
- 4) Per motivi sanitari non potrà essere utilizzata per rifiuti alimentari
- 5) Dovrà essere installata adiacente all' attività
- 6) L' installazione sarà concessa per un massimo di 5 mesi (maggio/settembre, vista la maggior affluenza di turisti)
- 7) L' occupazione massima consentita sarà di 3 mq.

Articolo 92 - Occupazioni di altra natura

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione e nel rispetto delle norme vigenti.

CAPO VII – CONTENZIOSO.

Articolo 93 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 94 - Norme transitorie e di rinvio

1. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 05/06/2003 e s.m.i., resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe i versamenti effettuati nell'anno 2021 secondo le tariffe di cui al Dlg.507/93 ed al Regolamento Tosap approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 05/06/2003 e ss.mm.ii., per i tributi Tosap saranno considerate come acconti.
3. Per le concessioni in corso di validità si precisa che esse cesseranno alla loro naturale scadenza e dovranno successivamente adeguarsi al presente regolamento e/o non più essere rilasciate se contrastanti con esso; nello specifico, per quelle ubicate in area verde pubblico di Via C. Colombo e Via Diaz (autonomamente utilizzabili) e soggette alla Direttiva "Bolkeinstein", ma tuttora vigenti in base alla

normativa nazionale, si provvederà, in caso di decadenza, cessazione o attuazione della “Bolkestein”, alla revoca dell’atto di concessione ed alla pubblicazione di apposito bando in caso di nuova eventuale assegnazione.

4. Per tutte le concessioni e/autorizzazioni vigenti (rilasciate precedentemente) per l’anno 2021 il termine per il versamento del relativo canone è il 30/06/2021.